



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI VENETO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	SCUFFI	MASSIMO	Presidente
☐	MARCOLEONI	GIORGIO	Relatore
☐	GUARDA	GABRIELE MAURIZIO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 199/2020
depositato il 10/02/2020

- avverso la pronuncia sentenza n. 233/2019 Sez:1 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di TREVISO

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO
PIAZZA DELLE ISTITUZIONI N.4 31100 TREVISO

contro:

INPS DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO
VIALE TRENTO E TRIESTE, 6 31100 TREVISO

proposto dall'appellante:

FRANCESCHINI TIZIANO
VIA 2 AGOSTO, 13 31022 PREGANZIOL TV

difeso da:

FRANCESCHINI TIZIANO
DIFESA IN PROPRIO
VIA DUE AGOSTO 13 31022 PREGANZIOL TV

Atti impugnati:

DINIEGO RIMBORSO n° 0027717 IRPEF-ADD.REG. 2015
DINIEGO RIMBORSO n° 0027717 IRPEF-ADD.COM. 2015
DINIEGO RIMBORSO n° 0027717 IRPEF-ALIQUEUTE 2015

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 199/2020

UDIENZA DEL

24/11/2020 ore 14:01

N°

65/2021

PRONUNCIATA IL:

24.11.2020

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

08.01.2021

Il Segretario

Al Cus



Fatto e svolgimento del processo

1) Visti: l'art. 27, comma 1, del decreto legge n. 137 del 28/10/2020; il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11/11/2020; il decreto del presidente della Commissione Tributaria Regionale del Veneto 18/11/2020, la controversia è trattata con la modalità dell'udienza a distanza.

2) Per brevità e sinteticità della sentenza, visto l'art. 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., nel testo modificato dalla legge n. 69/2009 e l'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., ai fini dell'illustrazione delle questioni controverse si intendono integralmente richiamati e si fa esplicito rinvio: all'istanza di rimborso originaria, alla sentenza di primo grado, agli atti e documenti prodotti dal contribuente, dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS, alla giurisprudenza della Corte di Cassazione citata nella motivazione.

3) Ritenuto che per l'anno d'imposta 2015 l'INPS ha operato le ritenute d'acconto in misura superiore a quanto dovuto, il contribuente Tiziano Franceschini ha chiesto all'INPS il rilascio di una certificazione unica corretta alla quale nonostante ripetuti contatti e solleciti l'Istituto previdenziale non ha dato seguito.

4) Conseguentemente il contribuente ha inoltrato all'Agenzia delle Entrate una istanza di rimborso delle maggiori ritenute operate dal sostituto d'imposta INPS, quantificate in 3.893,38 euro, alla quale l'Agenzia, dopo un'attività istruttoria anche in contraddittorio con il contribuente, ha opposto un diniego, in quanto, in caso di mancata corrispondenza, i dati dichiarati devono essere rettificati dal sostituto e solo in tale caso l'Amministrazione finanziaria, che non può sostituirsi in alcun modo all'INPS, potrà accertare

l'eventuale diritto al rimborso delle differenze.

5) A fronte di tale diniego il contribuente ha proposto alla Commissione Tributaria Provinciale un ricorso, integrato da 4 depositi di memorie e documenti, con il quale ha chiesto il riconoscimento del diritto al rimborso, ridotto rispetto alla domanda iniziale all'importo di 2.201,77 euro.

6) La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto la richiesta, sia del contribuente che dell'Agenzia delle Entrate, di integrare il contraddittorio mediante la chiamata in causa dell'INPS, che si è costituito deducendo preliminarmente il difetto della giurisdizione tributaria che i primi giudici hanno rigettato sul presupposto che nel caso in esame non si discute una controversia tra sostituto e sostituito, bensì di esattezza o meno di dati rilevanti ai fini fiscali.

Quanto al merito, la Commissione Tributaria Provinciale ha rigettato il ricorso poiché in netto contrasto con quanto certificato dall'Ente previdenziale.

7) Avverso tale pronuncia il contribuente ha proposto un appello con il quale, sulla base dei conteggi esposti negli atti del primo grado di giudizio e in questa sede, insiste per il riconoscimento del diritto al rimborso.

8) L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio con atto di controdeduzioni con il quale che i dati dichiarati avrebbero dovuto essere rettificati dal sostituto e in mancanza di tale rettifica ritiene il rimborso non spettante sulla base delle dichiarazioni rese dall'INPS, pertanto chiede il rigetto dell'appello per infondatezza dei motivi esposti dal contribuente.

9) L'INPS si è costituito con atto di controdeduzioni con il quale osserva che nessuna istanza di rimborso è stata presentata all'Istituto

previdenziale e qualora si ritenesse che le domande comportino l'accertamento di una errata certificazione del sostituto di imposta, con conseguente diritto al rimborso da parte di Agenzia delle Entrate, si configurerebbe una controversia tra il sostituto e il sostituito che secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione integrerebbe una lite tra privati la cui giurisdizione appartiene al Giudice ordinario (Cass. Sez. Unite n.18396/2016; Cass. Sez. Unite n. 8312/2010; Cass. Sez. Unite n. 15031/2009).

Motivi della sentenza

10) Pronunciandosi sulla giurisdizione nelle cause concernenti la materia in esame, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio secondo il quale «Le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario.». (Cass. Civ. ss. uu. 15031/2009, in senso conforme ss. uu. 8312/2010, ss. uu. 18396/2016, ss. uu. 16833/2017).

Non sussistendo alcuna valida ragione per discostarsi dal condivisibile orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, affermato oltre che nelle sentenze citate nelle controdeduzioni dell'INPS, anche nella sentenza n. 16833/2017, va accolta l'eccezione preliminare dedotta dall'INPS e per

l'effetto dichiarato il difetto della giurisdizione tributaria.

11) L'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale, giustifica la compensazione delle spese del giudizio d'appello, ex art. 15, comma 2, del d.lgs. 546/1992.

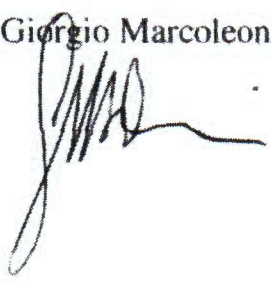
P.Q.M.

La Commissione dichiara il difetto della giurisdizione tributaria. Spese compensate.

Così deciso nella camera di consiglio svoltasi mediante collegamento da remoto in data 24/11/2020.

il Relatore

dr. Giorgio Marcoleoni



il Presidente

dr. Massimo Souffi

